

1045 Adi 26 Novembre

28

Passò da qd. a miglior vita il R<sup>do</sup> Prete Bartolomeo  
Solaro come si siera, il quale era capellano della  
compagnia del S<sup>mo</sup> Rosario sacerdote da bere  
di timorata consienza e di buono esempio

Adi 3 Decembre dell'anno suddetto si congregò la  
sua d<sup>a</sup> compagnia del S<sup>mo</sup> Rosario per fare  
l'elezione d'un successore ma non si fece altro  
per le controversie che nacquero essendo molti  
li pretendenti li nomi de quali sono: Prima  
Il R<sup>do</sup> Prete steffano Beltramo II R<sup>do</sup> Prete  
Pulio Cesare Quadri Prete Giacomo Fran<sup>co</sup>  
Vecchio II R<sup>do</sup> Gio. Battista Visca Sudicono  
e il Querico Carlo Fran<sup>co</sup> Vecchio

Adi 17 Decembre dell'anno suddetto un'altra  
volta si congregò la sua d<sup>a</sup> compagnia per  
la elezione del capellano, e furro proposto  
li suddi reuerendi ma la difficoltà fu tra il  
R<sup>do</sup> Visca, e Prete Giacomo Fran<sup>co</sup> Vecchio  
Carlo Rotondi Priore di d<sup>a</sup> compagnia fece  
discorso lungo in lode del R<sup>do</sup> Visca predican  
dolo per musico perfetto e filosofo e Teologo  
eccelentissimo e come soggetto unico e più di  
qual

Zinari ipso j la fabbrica della scuola di Loreto.  
Edis, 26ne 1629. Sodato alli scalpellini 18 n.

27, 26re dala in resto. Esta somma e solo  
l'uso expo il suolo d'ortagno manuale

Zinario quanto zecchini, dieci 34 n.

Per ze giornate de manuale 4 n.

28, 26re 50 lire alli muratori 36 n.

29, 26re braccia piazzata al giorno 36 n.

30, 26re a me. Gioco fatta le cessione 58 n.

Alla cessione d'Orsola 5, 26re 15 n.

31, 26re a Zanelli per arnolfo 1 n. 20

32, 26re a Zanelli per il graneto 1 n.

33, Anno 1630. Zinario e ze giornate 6 n.

34, Giulio nostro preziosissimo istre 1 n.

35, 26re alli maestri de muragno del  
uso di Girolamo 1 n.

36, 26re alli scalpellini di Pavia 1 n.

37, 26re 26re alli scalpellini d'Orte 66 n.

38, 26re a Giacomo 8 n.

39, 26re 50 lire alli scalpellini di  
Pavia in calzina 22 n. 1586

40, 26re 50 lire a Giacomo 6 n.

41, 26re 50 lire al Ballarino 10 n.

42, 26re 50 lire a Giacomo 10 n.

43, 26re 50 lire a Giacomo 24 n.

44, 26re 50 lire a Giacomo 8 n.

45, 26re 50 lire a Giacomo 7 n.

46, 26re 50 lire a Giacomo 153 n.

47, 26re 50 lire a Giacomo 22 n.

48, 26re 50 lire a Giacomo 8 n.

49, 26re 50 lire a Giacomo 12 n.

50, 26re 50 lire a Giacomo 6 n.

51, 26re 50 lire a Giacomo 30 n.

52, 26re 50 lire a Giacomo 1 n.

A di 20, fibre a' frumenti della morte 32  
A m. g. Inverno lungo, p' in allegria dello 82  
calpestini per qd. notte 82  
Ue solo al n. g. Inverno p' tali da l'esperienza  
per una citta, erue 21, i' andar, rimazzerare  
tela occitana d'incisione  
A di qd. qbre lo dabo a Herbetta 222  
A' frumento resiguo lo 211, secura 62  
Al n. g. Giuglano p' caldo della spesa della fermezza 21  
A di qd. fibre lo dabo a innotto Batta numero  
q' saldo de 180, giornate 42  
A di 3, fibra a gran w. ruga 62, q' credito obbligato 52  
A' maestro Lurizorino, foderi l'altare ecclesiastico 52  
A di qd. fibre dabo p' manu del g. giuglano obbligato  
p' caldo d'otta q' le pietre delle finestre 182  
Pte per caldo d'ota p' pertine 32  
A' g. fibra a' trinello p' fabbricazione Porta 42  
A' macerata d'otto Ferraro p' vane d'ora 132  
m'jore a' 12, giuglano p' caldo 52  
A' g. fibra a' frumento p' una notturna 22  
A' maestro Andre invatone p' saldo di giornate  
180, a' di n. g. p' giornate p' denaro 22  
q' uolgli dare il p'zino  
A' D'illario p' caldo d'ogni mese q' credito 1002  
quando qd. debet gli darai il p'zino 192  
A' m. g. fibra a' frumento veramente p' tante anni 22  
Ue a' Herbetta p' caldo di 30, giornate 82  
A' di 20, fibre a' m. Cesare m' p' la doratura  
del catice.  
A' di 3, genaro 1625 a' maestro Liang q' un  
legno d'acqua alla fabrica 102  
A' di 22, genaro 1625 a' m. g. fibra a' frumento  
fatto giorno 32  
A' di 4, febbraio 1625 ante al frumento a bon' 202, 402  
A' di 22, marzo 1625 a' credito  
A' di 22, marzo 1625 a' maestro Liang p' il belme d'una pietra 122  
A' di 22, aprile 1625 ho dato al citto frumento zecchini 32  
rendeo in altri luogo p' corruzione dell'acqua 1302  
A' di 22, maggio 1625 ho dato a' frumento p' preda volte 22, 32

111, ff. 1. i.  
11. ott. 1625.

30

je Province di questo Borgo molto affettionate alle Signorie loro  
portano grandissima necessita de far accomodare una camera  
ma trouandosi molto esante di denari, si per la commune  
penuria de tempi, come ansi per la grande quantita  
d'indenni, che hanno del vaticino hauuto, non fanno  
eseguire questo suo disegno, et pure vedendo il grande  
bisogno ne portano, et confidate nella vita pia amme-  
nabilita delle Sig: loro ricorrono da esse

Con grand' affetto pregandole si voglion compiacere le nostre  
di porgerle qualche aiuto in questa sua urgenta, vedendo  
che deve esse di decoro, et honore a tutt' il Paese, e  
la accrescere in dimens obligazione a tante alte eccellenze  
hanno di regalare il Cielo, e la onsernat. delle persone  
bro. Michel

1625 adi 5 Gen.

Serug. Pe detto di dare gelosonia d' 1625 -

Gosse in Tali.

A due mila cinquecento giorni al pettine d'una mazzetta 12 n.  
e due mila cinquecento. Godute al esti. Giugno 1625.  
prenderes in etto tempo d' un anno dell' anno 1626  
a dieci maggio 1625. Si ditta a fr. Guglielmo mede ette 2 3 1 00

~~10000 copies distributed~~

Amo fig. vi mio fig. re o Pne. for Amo

32

Ho stimato mio debito prorpio el vendere V. J. J. per  
accorta nella causa discotette risolto  
per la scuola professata che professo  
V. J. J. per la causa prima del  
primo maggioreto S. impegno.

Per l'ave che tempo fa sia stato notizioso Monig.  
oppure di questa pretensione di V. S. Anna  
e che il medesimo Monig. ne habbia haccuto  
riconosciuta d' Agata Angelica d' Este che  
costate Ovoline non avrebbero state mole-  
tate da V. S. Anna e neco' addetto vedendo  
di talzo etato sotto il Toto laicale, e  
declinare dalla giurisdizione ecclesiastica  
la quale contanto zelo difende, non le  
puo' essere di troppo gusto: pure io scrivo  
al medesimo Monig. che altri altri cas-  
ti potessero allegare la declinatoria, me-  
con tutto cio' pregevole il giudicio, con-  
sifa: onde essendo io Vic. de Monach  
Ovoline, e donne ritrate conuekhe  
citta, e diocesi, non puossio vitiramenti  
non sostenerle ne vicorsi, come fia  
ta, ma sinche col commando del superio  
e con mio particolar sentimento han

Nem. le dell' Orvieto  
di Borgom.

(14. v. 17. Oct. 1600)

a far piani contro un padrone di tanta stima:  
l'autorità e ragioni addotte da V.S. Jppma non sono  
disprezzabili, e pare habbino delle scuse  
ottai; ma in pratica la cosa penso andava  
diavolamente: perchè d'Ortoline non si  
può negare, che nel vestir s. Abito non  
faccino l'elezione del loro stato, benchè  
non sia immutabile fanno di più incapo all'  
anno il loro Stabilimento: fanno corpo  
in d. Collegio: e d. Collegio è fisso nel Borgo:  
e si come il Novizio, benchè puon' mutar  
lo stato anank la Professione puon' godere  
in favorabilitus di tutti li Privilegi: della  
Religione in comune de Dottori: gode anche  
del Privilegio del Domicilio s. Ortolina, benchè  
puon' mutar stato. Anche V.S. Jppma penso  
andar altrove ad habitare, e chiunque di  
Borgom<sup>ro</sup>, e per questo si deve dire, che non  
habet animus permanendi, e che non conhabe  
domicilium: quando questa protestassero di non  
uoler stare. In tal caso sarai del mio sentim.  
ma' forbitio solo non è sufficiente ad av-  
gire l'animo di non uoler permanere  
in Borgom<sup>ro</sup>: anzi dagli altri Abiti, pratiche  
che fanno, penso, s'arguisca il contrario.

In ostia il salario y due parti si paga sopra  
s. Estimo, & la terza parte sopra i personale  
il Collegio delle Orotoline paga più d'uno  
circa s. Estimo, e per conseguenza deve godere  
del medemo Privilegio: ne ritira, che  
non paghino personale, perchè ex indicato  
et Privilegio restano erentate: anzi ex  
speciali concessione della medema Commu-  
nità: mentre si dichiara, che tutti quelli  
del luogo siano curati: ed esse ueramente  
sono del luogo coi pochi che sono admissi  
ed accettati y coronelle dal capitolo di detti  
Orotoline: E se V.S. Jppma uedrà la pratica  
di tutte l'alte Orotoline, penso, che tutti  
s'haueranno y persone, ch'hanno contratto  
Domicilio nel luogo. Per l'Educande la  
ragione di V.S. Jppma la thmoi ottima: per  
che rinetto al superior intendimento di V.S.  
Jppma, e mi piacerebbe al sommo, che la co-  
andasse a male: pure V.S. Jppma haue assie  
il suo punto anank in othari: ed io ho th-  
mio debito passare quest'ufficio con V.S. Jppma  
per l'obligata servitù, che le professo: e qui  
se faccio diutio manu' corcta fig. ad. servita, et  
la cosa. Miserata le 15. Agosto. 1707  
D. V.S. Jppma

Inviato ad Ott  
Gio. Battista

~~Actus et precepta Ecclesiasticae~~

Tunc vero id est, quod ab eis proponuntur quisque per  
Parochorum Suffragatione in Conservatorij Puerorum,  
ut una sibi et celebri possint, ac paro, per  
Confessarios, aliquaque vicinie illosque Parochorum  
antecesse 1. Missa solenni, vel Picata Fasces v. in  
aqua domini. 2. Missa solenni intra annos.  
3. Anniversaria. 4. Benedictio cum Eucharistia  
Super populum. 5. Administratio agnorum electionis.  
6. Susceptio eucaristie tempore Psychali in pri  
eclisis per manus Confessorum, aliorumque  
Sacerdotum. Hanc Congregatio respondet, quantum  
ad duas quartas quesita non posse Parochos canendum  
unctionem operitium proibit, L. ejusque  
aplicari adit, atque probatio, et plenius declaratio  
hanc rituum interrogatio. quadragesima vero ad hoc  
pertinet, responde de administratione ejusmodi mandatorij,  
atque Psychali communione impicacione, que praecon  
sunt curandam Conservatorium Visitatas, que fortasse  
aliquid privilegij exceptionis ei jace Parochiali habere  
possent, quippeas remittit inducta Conquestado,  
et ab hac Sacra Congregatione certam reponit fratres.  
Intervit tria. A. tibi auctoribus sunt, ut in hæc seruay  
quidquid differat ab dictis X. & XI. S. Ignitione 105. S. H.  
22 Paragraphus Episcopali, Sacra Congregationis Concilij quod  
episcoporum Novariensium datez sub Pio S. Vno 1559.  
Finaliter affectar in finis episcopali Novariensis.

the time of the revolution, and the  
revolution was followed by a long period of  
anarchy and disorder. The country was  
divided into two main sections, the  
Confederacy and the Union, which were  
in constant conflict. The Confederacy  
was led by General Robert E. Lee,  
and the Union was led by General Ulysses S.  
Grant. The Civil War ended in 1865  
with the victory of the Union.  
The Civil War had a profound  
influence on the United States, and it  
is still felt today. The war  
caused many changes in the country,  
including the end of slavery and the  
beginning of the Reconstruction era.  
The Civil War also led to the formation  
of the United States as we know it today.  
The Civil War is a reminder of the  
importance of freedom and justice,  
and the need to stand up for what is right.  
It is a reminder of the strength and  
courage of the people who fought in  
the war, and it is a reminder of the  
importance of history and its lessons.

- Tre Che detto Custode non sia tenuto a danno d'esso  
 Creduti sopra detti pigni in prestito, tutto  
 stode, & il simile si dice caso che li pigni peg  
 Custode, ouero che egli receuesse vna mater  
 pretiosa.
- Quarto, Che facendo detto Custode qualche e  
 Sacro Monte, quello ceda à danno d'esso Cu  
 Quinto, che sia tenuto detto Custode osseruar  
 ielli statuti della Veneranda Confraternità o  
 brica del Custode.
- Sesto Che detto Custode non possa seruirsì dell  
 suoglia benche minima parte in altro uso che  
 uoglia pretesto mà sempre vi resti frà denari, &  
 ma, che gli farà consignata, & fatta la visita da  
 non trouandosi tutta la detta somma sij tenuto  
 plice detto di detti Officiali.
- Settimo, Che oecorendo qualche disgratia, ò acci  
 danari senza colpa, & fatto di detto Custode, el  
 Conuerso &c.
- Ottavo Che per rispetto delle limosine, che dalli  
 faranno fare al detto Sac. Môre si tempo il me

Al Signor  
 Au' Paolo Addeo' Molli'  
 Preced  
 ol' i capi, &  
 il i punto

33



Amen cito

Regola, e Capitoli d'osseruarsi dal Tesoriere, ò Custode de pegni del Sac. Monte di Pietà di Borgomanero inherendo alli Capitoli osseruati nella Città di Nouara.

**P**rima che detto Custode sij tenuto accettar la Custodia di qualsiuoglia pegni, & denari di detto Sacro Monte, & nel officio suo seruire, & portarsi fedelmente, & senza fraude. Secôdo, che detto Custode sij tenuto ogni volta che gli sarà ordinato dalli ss. Officiali nominati dal fù M. Gio. Antonio Lumaga fondatore di detto Sacro Monte, & Prouisor di quello di vendere li pegni, che si trouaranno nell luogo destinato per riporre detti pegni, passato il termine di riscuotelerli, farli vendere al publico incanto, precedendo un'auiso da farsi nella Parochiale, ouero nella piazza publica in giorno di festa, & assistere continua mente alli detti incanti, & deliberationi che si doueranno con l'assistenza almenod' uno de detti Prouisori, & riceuere il prezzo di detti pegni, & di quello darne conto, registrandolo destintamente nel libro de pegni, alla partita de quelli che gli haueranno portati.

Terzo, Che riceuendo detto Custode qualche pegni che non fossero equiuivalenti alli denari che darà sopra detti pegni in prestito, tutto il danno ceda à perdita, & danno di detto Custode, & il simile si dice caso che li pegni pegiorassero per colpa, ò mancamento di detto Custode, ouero che egli receuesse vna materia vile, & di puoco prezzo à luogo di matteria pretiosa.

Quarto, Che facendo detto Custode qualche errore che puotesse esser pregiudiciale al detto Sacro Monte, quello ceda à danno d'esso Custode.

Quinto, che sia tenuto detto Custode osservare pontualmente il contenuto nel Capitolo 22. degli statuti della Veneranda Confraternità del Sac. Monte di Pietà di Nouara sotto la rubrica del Custode.

Sesto Che detto Custode non possa seruirsí dell'i denari, ò pegni di detto Sac. Monte in qualsiuoglia benche minima parte in altro uso che per quello di detto Sac. Monte sotto qualsiuoglia pretesto mà sempre vi resti frà denari, & pegni nel detto Sac. Monte il valor, & somma, che gli sarà consignata, & fatta la visita dalli detti Prouisori in qualsiuoglia tempo, e non trouandosi tutta la detta somma sij tenuto alla reffettione de danni, & interessi il semplice detto di detti Officiali.

Settimo, Che oecorendo qualche disgratia, ò accidente d'incendio, ò furto di detti pegni, ò danari senza colpa, & fatto di detto Custode, esso nō sij tenuto verso detto Sac. Monte, & è Conuerso &c.


Ottavo Che per rispetto delle limosine, che dalli particolari nell'atto di riscuotere i pegni faranno fatte al detto Sac. Monte, sia tenuto il medemo Custode scriuere, è notar oggi giorno nel libro nel quale descriuerà li pegni, con li nomi, & cognomi de particolari le dette limosine separatamente alla partita dell'i medemi, che riscuoteranno detti pegni.

Nono, che l'Officio di detto Custode nō duri più d'un anno, e chi lo douerà essercire si tenu to dar idonea sigurtà, & Colaudatore d'essercire fidelmente la detta amministracione, & darne buon conto finito l'anno, & anco durando quello all'arbitrio di detti Prouisori.

Decimo, Che detto Custode non puossi dar imprestito ad'altri, che all'habitanti in detto Borgo, e suo Territorio, nè puotrà ecceder la somma di quattro scudi per caduno particolare, pigliando anco pegni che siano di doppio valore, & che nō siano molto relevati, nequossino deteriorarsi in breue tempo.

Vndeemmo Che non si dij imprestito sopra arme d'alcuna sorte.

Duodecimo Che sii tenuto riponere li detti pegni nelle Caselle distintamente à mese per mese, & passati otto mesi doppò l'imprestito, li ritiri nel primo grado à basso, & subbito li faccia vendere al publico incanto, & cauandone maggior prezzo dell'imprestito, restituiscali so pra più al vero Padrone facendone nota nel detto libro contraposta alla partita dell'im-



Amen dice Rob. Dile ite

Regola, e Capitoli d'offeruarsi dal Tesoriere, ò Custode de pegni del Sac. Monte di Pietà di Borgomanero inherendo alli Capitoli offeruati nella Città di Nouara.

**P**rima che detto Custode sij tenuto accettar la Custodia di qualsiuoglia pgni, & denari di detto Sacro Monte, & nel officio suo seruire, & portarsi fedelmente, & senza fraude. Secôdo, che detto Custode sij tenuto ogni volta che gli sarà ordinato dalli ss. Officiali nominati dal fù M. Gio. Antonio Lumaga fondatore di detto Sacro Monte, & Prouisor di quello di vendere li pegni, che si trouaranno nel luogo destinato per riponet detti pegni, passato il termine di riscuoterli, farli vendere al publico incanto, precedendo vn'auiso da farsi nella Parochiale, ouero nella piazza publica in giorno di festa, & assistere continua mente alli detti incanti, & deliberationi che si doueranno con l'assistenza almenod' uno de detti Prouisori, & riceuere il prezzo di detti pegni, & di quello darne conto, registrandolo destintamente nel libro de pegni, alla partita de quelli che gli haueranno portati. Terzo, Chericeuendo detto Custode qualche pgni che non fossero equivalenti alli denari chedrà sopra detti pegni in prestito, tutto il danno ceda à perdita, & danno di detto Custode, & il simile si dice caso che li pegni peggiorassero per colpa, ò mancamento di detto Custode, ouero che egli receuesse vna materia vile, & di puoco prezzo à luogo di materia pretiosa.

Quarto, Che facendo detto Custode qualche errore che puotesse esser pregiudiciale al detto Sacro Monte, quello ceda à danno d'esso Custode.

Quinto, che sia tenuto detto Custode offeruar pontualmente il contenuto nel Capitolo 22. degli statuti della Veneranda Confraternità del Sac. Monte di Pietà di Nouara sotto la rubrica del Custode.

Sesto Che detto Custode non possa seruirsì dell'i denari, ò pegni di detto Sac. Monte in qualsiuoglia benche minima parte in altro uso che per quello di detto Sac. Monte sotto qualsiuoglia pretesto mà sempre vi resti frà denari, & pegni nel detto Sac. Monte il valor, & somma, che gli sarà consignata, & fatta la visita dalli detti Prouisori in qualsiuoglia tempo, e non trouandosi tutta la detta somma sij tenuto alla reffectione de danni, & interessi al semplice detto di detti Officiali.

Settimo, Che oecorendo qualche disgratia, ò accidente d'incendio, ò furto di detti pegni, ò danari senza colpa, & fatto di detto Custode, esso nò sij tenuto verso detto Sac. Monte, & è Conuerso &c.

Ottavo Che per rispetto delle limosine, che dalli particolari nell'atto di riscuotere li pegni faranno fatte al detto Sac. Môte, sia tenuto il medemo Custode scriuere, è notar ogni giorno nel libro nel quale descriuerà li pegni, con li nomi, & cognomi de particolari le dette limosine separatamente alla partita dell'i medemi, che riscuoterranno detti pegni.

Nono, che l'Officio di detto Custode nò duri più d'un anno, e chi lo douerà essercire sia tenuto dar idonea sigurtà, & Colaudatore d'essercire fidelmente la detta amministratōne, & darne buon conto finito l'anno, & anco durando quello all'arbitrio di detti Prouisori.

Decimo, Che detto Custode non puossi dar imprestito ad'altri, che all'habitanti in detto Borgo, e suo Territorio, nè puorrà ecceder la somma di quattro scudi per caduno particolare, pigliando anco pegni cheffiano di doppio valore, & che nò siano molto relevati, ne puossi no deteriorarsi in breue tempo.

Vndeclimo Che non si dij imprestito sopra arme d'alcuna sorte.

Duodecimo Che si tenuto riponere li detti pegni nelle Caselle distintamente à messe per n. & passati otto mesi doppò l'imprestito, li ritiri nel primo grado à basso, & subbito li f. vendere al publico incanto, & cauandone maggior prezzo dell'imprestito, restituiscasi n. p. al vero Padrone, facendone nota nel detto libro contraposta alla partita de

24

Auctor paro<sup>lis</sup> <sup>an</sup> <sup>ma</sup> Bartoloni loci ostendit. sepius circundabat, a  
et dominatione <sup>an</sup> <sup>ma</sup> duum iure, nomine, nomine superior scientia,  
posse humanum <sup>an</sup> <sup>ma</sup> videlicet paro<sup>lis</sup>, unde haec fallacia: a Marq:  
coniuge Ethis <sup>an</sup> <sup>ma</sup> ecclesie Pastore. distinxit quin demulxit dulcioros  
ut in <sup>an</sup> <sup>ma</sup> initatis <sup>an</sup> <sup>ma</sup> mortui cadaver inferni indulgent Petri  
quam iniuriam exactionem, incidentis calculis dati et accepti, ubi legere Dom. ca.  
Confabiles, ducuerunt, haec nullum ad dominatum suum <sup>an</sup> <sup>ma</sup> roferi, potentes  
cogitare auctorem ad restitutio*nem* alibi, chalcographi, tamq: typographi et  
similares exaltor<sup>um</sup>. Similares statim ac sancire, ut ab iis impudicis  
exactionib: abstineat, et si quis in hinc cœant velle in pata  
Eccl. <sup>an</sup> <sup>ma</sup> initatis humani, ab ipso in dicto non prohibetur, saluis  
tamen ipsi, quæ illi offerunt' aesi in paro<sup>lis</sup>, humanum levasset,  
quod cum iustitia et honestum ac justum sit, a <sup>an</sup> <sup>ma</sup> dominatione  
pro officio pastori officio, conquisit, ad obtinere confidit, promisentes  
tamq: Iis filiis erga partem, assiduas ad tecum opt: liceat diligere  
meas, ad convenientiam quam incolumente tandem nos! coelis  
floria, celica valeat beati de fui gloria sempiterna.

La seconda che della distribuzione di  
tutti li redditi provenienti ogni anno  
da di Beni in uso del D<sup>o</sup> Ospedale e ma-  
nutenzione de Poveri Infermi; ed

54

W. B. J. S. - M. G.

alloggio de' peregrini all' uso del  
ospitale della Ss. Trinità di Rom

per le precise parole

Quod religii redditus ipsorum

rum suorum, cum alijs redditus

rum suorum, quae reliquias

intendit post eius mortem.

predicis Ecclesie, et Hospitali

cedant ad usum Hospitali

propter pro manutentione

scoprum infirmorum; et hospita

litione Peregrinorum ad mo

hospitale Ss. Trinitatis de

La terza della distribuzione di

sopravanzava dall' admisione

riferite due antecedenti dispe

ogn'anno de d' redditi in colo

in Matrimonio di Santa Fausti

povere, vergini, d' onesta vita

et devotior sequentes.

Tertio quod secundum id, quod annu

supsererit ex redditis dicti

et aliorum bonorum per eum

significat D. Milites d' Ecclesie,

capitali relictuorum, de cuius

predictis, et infra, annuatim

distribuantur per dictos Dpp

g. Confraternitatis in nubilis

pueras pauperes, virgines

nesta iuxta predicationis operis

ejusdem iustitiae, et

quibus pueris sic nubendas

libre quinquaginta iuxta pro quo que

Chiude se sopradetta disposizione  
in caso del loro inadmissione  
di Teognati di Borgone, succedente istabili  
all'esecuzione delle med. Di essi  
Hospitali della Città di Novara; di Petri  
Milano; e di Roma. Prohibendo la  
di loro alterazione ne in tutta dom.  
in parte, non solo a depositari di  
Borgom., e sottostante Hospitali ma  
anche all' stesso M. e Reg. Provile.

Quarto quod ubi premissa non serventur,  
in perpetuum d. depositarios d. con. comp.  
fraternit. in regimendo d' Ecclesie  
et Hospitalis, quod in eo casu gubernacionem d' Hospitalis ecclesie aut  
cure, et ut s. decoloratur, et deuctus  
debet Hospitali caritatis Citt. Novare  
qui premissa omnia adimpleretur  
et sequitur se due altre sottostante  
e nel fine.

Atento quod mens, et intentio circulo  
mag. d. milites fundatoris jocinus  
Ecclesie, et Hospitalis fuit, et est  
quod d' Ecclesia et Hospitali in  
perpetuum ad laude d. Trinitatis  
in hoc opere permanere habeat pro  
salute animarum, et pro bono publico  
Nec possit per aliquem Recepit  
ipsum contra hanc sua fundationem  
et ordinationis alter disponi de  
predictis, et alijs bonis suis in toto  
nec in parte.

Sare all' Oratore, che una Menta, una  
volunta espressa coi termini così vizi  
soluti, con modo così spiegante non  
puota soggiacere ad interpretaz.

variazione. Tale fu stimata religiosa, osservata da Primi quattro temporali, e speciali dall'altre ultime precedenti al presentanei; ~~quale~~ <sup>che</sup> è continuata nel dominio già passato anni contro l'ostile, consueta ed ordinari queste ~~oltre~~ <sup>che</sup> praticate suanno alterando di maniera l'escurzione della seconda divisione del Fondatore ovunque il mantenimento de' poueri infermi che ormai l'anno ridotta al niente accumulato e distribuito per in dorar l'andine, non servirebbe ande in questo il tenore dettato dall'Institutore, come si procurasse appoggio, che adducono essi per stimare l'inosservanza della costanza dell'Institutore nel mantenimento delle poueri infermi solo, permettendo l'oratore appoggiarsi alle figure consuetiche, dicono introdotte lo spazio di 40. anni, qual probabile auerforza di Legge Appoggio, che ben lo comprende intendimento di V. C., cosidettabili non basta a sostenere la loro opinione in faccia dell'appoggio alla Legge del Fondatore, che vuol l'appoggio a lo convincere abuso solenne, non tollerabile aperto, e spiegare dispositi che dalle leggi sono tanto esse: Da Tribunali tanto odij: Da i sospiciti tanti gelosam:

in maniera tale che segl'mane chiarerza se danno le interpretazioni, e riegermane al genio dell'ordinazione, studiando ai bisogni dell'istituto, ingegno di penetrarne la pietra secondita insenazione, saranno soggetti ad alterazioni foregindiciali, Dom. Ca. abusi vestiti col specioso manto di consuetudine? Mai nella soggetta materia sintese darà capitolo di consuetudine all'opera benele per longo tempo conosce P. C. e espresso comando del P. I. Institut. nel souvaccennato ordine modo e tempo daesso dichiarato inalterabile, inuolabile in ogni minima parte. Così prescrive tutto il Capitolo et tanto quod <sup>quodque</sup> Dunque questo abuso, e non consuetudine, non solo non sussiste, ma dice vogliersi perdere di diametro apposito alla legge data dal Fondatore. Questo vuol ch'essa uol Hospitali atua riferendo in tutte le Parti della Fondazione, come unico, ogni micro scopo fine della di lui franca interezione. Vuol sostenimento uol manutenzione de' poueri infermi; Chi puo' incertezze l'ordine senza censura, senza carico di coscienza La salute, e la vita è scopo principale de mortali: è ragion di natura, che non conosce confini de la respingano, ne leggi, de la

vaffrenino, di modo che se conservi  
fa scite anche le miserie, rende  
suvolabili & deliziose. Resta questa  
ne pericoli delle malattie, povero  
d'uso di rimedij dalla generosa che-  
cita di chi donò per questo effetto  
egolarmente tutto il suo patrimonio  
ci sarà chi lo limiterà? chi lo soffri-  
rà? chi lo negherà?

La ragione di natura lo vuole.  
L'io Fondator lo comanda, non sempre  
vale, ma percepisco il sostento  
mantenimento da poveri infermi  
hanno altro soccorso. Dunque  
ben merita prouidenza e conforto  
la chiamata tra i defensori il <sup>pro</sup>fratello <sup>de</sup>l'ospitale  
perche degradata la di lui intenzione  
premunita di ore penali sotto tutta  
per l'osservanza totale.

Lachiamano tra i clementi santi i poveri  
del Borgo, che non puono per  
il favor del Loro Benefattore;  
impossibilmente dalla povertà a pro-  
li medicinali opportuni, assai  
da medici.

La imploro l'oratore desiderato  
soprintendenza, che non ha più  
di uederli così miserabilmente.

Che se forse facesse qualche specie  
superiore decreto di V. C. surrolo  
moderni peregrini: Per farci  
ombra di dubbio supplica l'<sup>pro</sup>fratello  
degli degni P. e. V. delegar in  
dit. S. V. o. Torone, o il S. G. d'ogni

Ne può far specie il possessore de  
creto di V. C. maniere <sup>iam</sup>maniera  
si convince <sup>curioso</sup>:  
Si guarda non esposta la verità  
dell'ordinato dal Fondatore:  
che parcella delle inferni poveri  
si perde confusa la soddis-  
fazione; e mascherata  
la pratica dell'ospitale  
della S. Trinità d' Roma  
qual predicanio comandata  
dal S. Fondatore.

In  
omnes  
Prendono li Deputati in queste istan-  
ze interpretazionem un manifesto qui Petri  
cauoco.

Dice il Fondatore nel 9<sup>o</sup> Cap. secondo  
ex reliqui redditus ipsorum  
bonorum & cedant ad omnes hos  
ipsitalis pro*g*ro manutentinae  
pauperes infirmorum; ac hos  
ipsitatione Peregrinorum ad  
modum Hospitalis S. Trinita-  
tis de Urbe.

Non si può negare che questa ora-  
zione non contenga due provi-  
edenze diverse, e differenti:  
una del dovere consumare il rime-  
nendo redditus de bonis dei infor-  
midia del manerium de poveri  
infermi del Borgo

L'altra dell' alloggio de Peregrini  
Per amepore le quali providenze  
comanda il Fondatore, che de fano  
impiegarsi tutto il restante de  
sedis de Bichi lasciati.

Dunque non può esser vero la norma  
di regolarsi <sup>alloggi</sup> dell' ospitale di Roma  
non potrà riferirsi, che alle più  
vicine providenze dell' alloggio de  
Pellegrini, che è la posteriore parte  
della orazione, ed separata dalla prima

dunque non c'è posta per rego-  
lare gli infermi d'oueri.

La ragione è palpabile generalissima  
dalle stesse parole: dice <sup>pro</sup> inventione: parole generiche che  
escludono medicinali; e ogni altra  
sentenza necessaria

Nell' ingresso di detto officia dovrà ricevere in con-  
segna e formar inventario disordinato di tutti li mo-  
bili del luogo Pio, a quelli riceverà in consegna <sup>il S.</sup>  
per darne conto all' S. Principe, ed esusabili  
e dare signoridonea per il mancamento di essi  
ad lui negligenza, o colpa, nel custodirle, e con-  
servarle

Ch' d' abbia esser attento, e vigilante nelle malattie pericolose  
delli infermi per la somministraz. a tempo de' SS.  
Sacramenti procurando nell' accusa lo R. Dr. S. i.  
Parochi; e succendo, che li infermi giungano all'  
Agonia sia di giorno, sia di notte si debbono vigilare  
presso de' med. o meze persona abile a sue spese  
che assista à d' Agonie, e serva li Parenti in ciò' abne-  
sa puo' occorrere, e bisognava bandire per l'anima  
quanto per il corpo. Il simile dovrà praticare  
nelle infermità pericolose di tutti, e ciascun infermo.  
Per la qual assistenza notturna come anche di gior-  
no non possa mai obbligare li Parenti di d' Infermi  
alla servitù delli stessi, solo possa permettersi  
quando li Parenti volessero assistirli di loro pro-  
moto, e volontà.

Dovrà nella cura delli inferni quei praticare con esso la  
maggior carità, servendoli con prontezza, prudenza  
ed amore, come fratelli in Christo, somministrandoli  
lo reficiant, brodi, medicine, aqua, fuoco, et altri com-  
modi, tenendo polite le seance da ogni immondizie  
le vasi delli escrementi, far letti, et altri commodi  
secondo il bisogno.

Dovrà ogni giorno provvedere per essi infermi il vico, no-  
tando disinganno, e sinceramente l' importanza d' eserci-

na cosa prouisa in libro vegetare; Come pure in  
a parte notare ogni uolto li medicinali, che andar  
prendeva dallo speciale, co' le date di giorno, mese, anno.  
Sara' suo obbligo di far egli a' sue spese le quee cotte,  
Sara' la sua assistenza nell'ospitale continua, con dilig  
za, et auertenza a' suoi li mobili dell'ospitale  
seano ben custoditi, e sieno da' consu  
Sara' sua spesa, ad obbligo imbiancare li panni del luogo  
sommistorandole al luogo Dio solo il Japonese, o  
uisi qualche biancaria, o altro drappo, o panno  
consumato datagli in consegna doura' ammavisti  
ciati, accio' nefacianno la docura contraposizione  
di lui scarico, e della biancaria logora si servira'  
paricipar de med. ff fare, facie p'stage, p'sc  
cioli, salassi, o bende per ferite, e accomodando  
do alzando la biancaria, p'che non ascese p'che  
si raccomanda sopra il tutto fedeltà, e scoprendo  
d. S. officiali quale le manamente in essa sia l'ut  
ilanza a Med. il levarlo dall'officio sed. di ospitale  
Non permetterà affluenza ne concorso di gente nell'ospitale  
massime nel tempo della quiete delle infami, ecc  
li pareno, e questi in numero discreto, spiegando et  
ordine preciso de S. Deputati, a ricordo seggente  
Medici

l. D. xc. die sabbati vii. menses July: III. m. et P. m. in  
XOO pater. Casar Speciamis epus Monacum, et Comes  
consecravit. Hanc ecclesiam in memoria Sanctiss. Primitatis  
ad instantiam Mag. d. Toscani, Maicon da quiete S. Petri  
de verbis ipsius ex mandatis  
de verbi et domi consecrationis statuit prima die Dom.  
mensis Julij singulis annis celebrandam est, constituta  
huius fidelibus cum ecclesia ipsa die visitantibus  
singulis annis  
indulgenter quadraginta dies in forma eccl. consti  
consueta  
Caudicij di Roma provisa come da ordinato 23. Febbre  
1568.  
diffidipperet uello patrolo della compagnia d'oro ogni 4.  
domenica del mense Iugusti p'che non p'che  
p'che non p'che  
ord. 3. Aug 1671. d. settembre 1671. d. settembre  
1671. d. settembre 1671. d. settembre 1671.  
strada del Poggio. del Legato Romano  
ord. 16. g'ne 1671.  
In spedire a Roma delibera anno ult'anno 1671.  
per realizzar quales disperget.

16. 11.

dote straordinaria ord. di luglio 1686  
donna per la difensione delle don' straordinarie ord.  
15 aprile 1687. /Sopra di mezzo dei Rediti/  
li corporali disting. date don' straordinarie 28. luglio 1700  
dote straordinaria 3. luglio 1707.  
Li Rediti non gli inferni niente per mezzo ord. di luglio  
1688.

Organo 3. maggio 1703. = qualita delle valori ord. di luglio  
1705.

Difensione d'oro 1. gen. 1710. = dote straordinaria  
1. gen. 1711. 1712. 13.

contraria 11. Feb. 1769.

✓  
me. del corso Bernardo Veli ord. 26. gennaio  
1769.